



Idrovolò

Via Sempione nr. 37/B - Sesto Calende (VA)
C.F. 91071160120 - P.IVA 03613200124
Associazione senza scopo di lucro REA Varese 365727
Sito internet: www.idrovolò.it - E-mail: info@idrovolò.it
Presidente: Giuseppe Lapenta

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

DEL GIORNO 22 MAGGIO 2026

In Sesto Calende, via Sempione n. 37/B presso la sede sociale oggi, 22 Maggio 2026 alle ore 19:00, si trovano riuniti tutti gli associati dell'associazione non riconosciuta

"IDROVOLO"

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione di un nuovo statuto

Nell'aprire la seduta il Presidente Signor Pierluigi Parnisari puntualizza quanto segue:

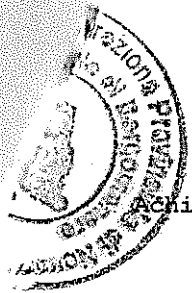
.. che la presente riunione è stata debitamente convocata ai sensi di legge e/o di statuto;

.. che è presente il Presidente nella persona del signor Pierluigi Parnisari;

.. che è presente il Tesoriere nella persona del signor Achille Pesce;

.. che è collegata in videoconferenza ed assiste la maggioranza degli associati;

.. che tutti gli aventi diritto al voto risultano pienamente edotti degli argomenti all'ordine del giorno ed hanno dichiarato di accettare la discussione e di non opporsi alla presente trattazione



Con il consenso degli intervenuti viene nominato segretario il signor Achille Pesce

SUL PRIMO COMMA

Presa la parola, il presidente ricorda agli intervenuti come l'associazione abbia presentato richiesta di iscrizione al Registro unico del terzo settore (RUNTS) re che dall'istruttoria che ne è derivata è emersa la richiesta di adeguare lo statuto alle prescrizioni di legge. Viene quindi data lettura dei rilievi mossi. Di conseguenza, anche con l'ausilio di consulenti terzi è stata redatta una nuova bozza di statuto.

Ricorda agli intervenuti come tale bozza di statuto sia stata messa a disposizione anche nel corso dei recenti eventi benefici che hanno coinvolto l'associazione

. Ricorda inoltre come un nutrito numero dei soci abbia già inviato comunicazioni recanti richieste di modifiche e/o chiarimenti

Prende la parola il segretario che illustra uno per uno i singoli articoli e le richieste di variazioni pervenute. Indi per ogni articolo si procede alla definizione del testo ed alla pertinente unanime approvazione.

Terminato l'esame dei singoli articoli il Presidente chiede che l'assemblea proceda all'approvazione del nuovo e/o rinnovato statuto che reggerà l'associazione

L'assemblea, dato atto delle parole del presidente, all'unanimità

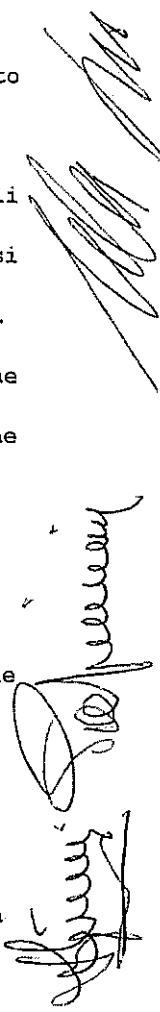
DELIBERA

di approvare il nuovo e/o aggiornato testo dello statuto associativo che si allega alla presente delibera

Non essendovi altro da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente fa dare lettura dal Segretario del presente verbale redatto seduta stante e che risulta approvato dopo di che la seduta è tolta alle ore 19:40.

Il Presidente
(Pierluigi Parnisari)

Il Segretario
(Achille Pesce)



Registrato a Borgomanero 28 MAG. 2026 170. 170. Serie 3
Imposta assolta con accertamento di valore non effettuato
In data 20/5/2026 presso ABI 03069 CAB 09606
per € 200,00 (duecento/00)

Federica DIANA
Firma su delega del Direttore Provinciale
Ente Borgomanero



STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione:

IDROVOLO Ente di terzo settore

La dizione Ente di terzo settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'associazione

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sesto Calende. Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato dall'Assemblea e non costituisce variazione statutaria.

2. L'Assemblea potrà anche istituire altrove sedi operative.

2.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 – OGGETTO E SCOPO

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale svolgendo in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art 5, comma 1, del D.Lgs 117/2017 nello specifico riconducibili alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2 In particolar l'associazione di propone di prestare la propria attività

* agli associati ed ai loro familiari;

* ai giovani fino all'età prevista per l'adempimento dell'obbligo scolastico ai fini del conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale;

* ai soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti;

* a persone che intendano impegnarsi – come lavoratori o volontari - nelle attività degli ETS, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni;

* ad altri ETS o enti senza scopo di lucro, nelle materie relative alle attività di cui all'articolo 5 del lgs 117/2017.

3.3 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali svolge, in via esclusiva o principale e nel rispetto dei limiti sulle attività diverse, attività sportiva, culturale, didattica nei settori:

a) dell'educazione, dell'istruzione e della cultura nel settore dell'aeronautica e dell'aviazione;

b) del volo eseguito con ogni mezzo, in ogni sua forma;

c) tutela del patrimonio storico aeronautico e dell'aviazione;



d) della beneficenza organizzando iniziative e manifestazioni con la finalità di raccogliere fondi a sostegno di soggetti svantaggiati e attività di interesse generale.

3.4 Inoltre, tenendo conto di quanto previsto relativamente alle attività diverse da quelle di interesse generale e nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

- promuove la cultura aeronautica fra i giovani.
- promuove, incoraggia e può svolgere ogni altra forma di attività nel campo aeronautico sportivo e di volontariato;
- diffonde la cultura aeronautica e collabora con la pubblica Autorità locale nello studio o nella risoluzione dei problemi che la interessano;
- opera al fine di sviluppare le attività aeronautiche, didattiche e culturali in ogni loro aspetto, anche attraverso pubblicazioni e attività mediatiche.

3.5 L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie e nel rispetto di quanto previsto relativamente alle attività diverse, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà in particolare:

i. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

ii. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività.

3.6 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Assemblea, nel rispetto delle linee guida attuative del citato art. 7 del Codice, può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'Associazione.

3.7 Per la realizzazione diretta ed indiretta delle proprie finalità, come definito nei commi precedenti, l'Associazione potrà anche organizzare eventi, incontri, manifestazioni aperte al pubblico, curare l'edizione di stampe periodiche e no, ed effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui sopra, tenendo conto del rispetto dei limiti relativi alle attività diverse.

3.8 Al fine di raggiungere il proprio scopo, l'Associazione si avvale di operatori qualificati del settore aeronautico e di volontari.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività istituzionali suddette, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività, distinguendole in modo puntuale dalle attività che rientrano fra quelle di interesse generale e tenendo conto di quanto previsto nel precedente articolo 3.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle attribuzioni iniziali (fondo di dotazione formatosi al momento della costituzione) e dalle ulteriori attribuzioni patrimoniali (denaro, beni mobili o immobili) ad opera di terzi, anche a titolo di eredità o di legato.

Il patrimonio così composto potrà essere incrementato:

- dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Associazione stessa;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle quote associative e di ammissione annuali. Le misure delle quote di ammissione e di Associazione dei soci sono fissate annualmente dall'Assemblea.

Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio. È facoltà dell'Assemblea di riammettere i soci decaduti a norma del punto precedente, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione; le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dagli avanzi di gestione ordinari e straordinari nonché entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali alle attività statutarie di interesse generale.

Il patrimonio è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Spetta all'Assemblea decidere gli investimenti del patrimonio.

5.2 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo aumento, ivi comprese le elargizioni e i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse o di servizi erogati dall'ente, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

5.3 L'Associazione realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio di cui dispone e per conseguire quel risultato principale, oggetto dell'Associazione stessa, l'Assemblea provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente all'Associazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

5.4 Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dall'importo di € 15.000,00, da considerarsi patrimonio indisponibile.

ARTICOLO 6 – VERSAMENTI ED ELARGIZIONI

6.1 I versamenti e le elargizioni effettuate in qualsiasi forma sono a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od estinzione dell'Associazione a qualsiasi causa dovuta può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

6.2 Il versamento di elargizioni, a differenza del versamento della quota associativa, non crea alcun diritto di partecipazione alla vita dell'Associazione.

ARTICOLO 7 – SOCI

7.1 Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, anche attraverso la disponibilità a svolgere almeno le attività di volontariato minime previste dal regolamento interno.



[Handwritten signatures and initials on the right margin]

7.2 L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore e senza scopi di lucro

7.3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

7.4 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.

7.5 L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione all'Associazione, che deve essere sempre motivata, è comunicata all'interessato entro 60 giorni. Avverso tale provvedimento di rigetto è possibile il ricorso all'assemblea dei soci, ovvero al Collegio dei Garanti (se istituito) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

8.1 I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura.

Alle attività dell'Associazione possono partecipare, con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, i soci di Associazioni federate.

8.2 Tutti i soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere comportamenti cordiali, amichevoli e di lealtà nei confronti degli altri soci e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le finalità ed ispirazioni che animano l'attività dell'Associazione;
- al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo i modi ed i termini fissati dall'assemblea;
- a informare tempestivamente il Consiglio Direttivo di tutte le questioni nelle quali possa essere interessata l'Associazione.

8.3 Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità di appartenenza al Sodalizio di almeno un anno hanno diritto di voto; in caso di soci minorenni, il loro diritto di voto è attribuito a chi esercita la loro responsabilità genitoriale.

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

9.1 La qualità di socio si perde per volontarie dimissioni, per radiazione e per morte.

In caso di dimissioni il socio dimissionario deve inviare al Consiglio direttivo comunicazione a mezzo raccomandata o PEC, con preavviso di almeno 8 giorni lavorativi. Il socio dimissionario rimane sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

9.2 I soci possono essere espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:

- quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel pagamento della quota associativa annuale e delle eventuali altre quote stabilite dall'Assemblea;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

- quando svolgano o tentino di svolgere attività contrarie e/o concorrenti alle finalità ed agli interessi dell'Associazione.

9.3 La radiazione, l'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata. In ogni caso, prima di procedere alla radiazione od all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 10 – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- il Segretario ed il tesoriere, qualora nominati;
- l'organo di controllo;
- il Collegio dei Garanti

10.2 Fatta eccezione per l'organo di controllo e il revisore legale sono vietati compensi di ogni tipo agli organi dell'Associazione; è quindi vietata la corresponsione di compensi di qualsiasi natura e forma.

10.3 Gli organi dell'Associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

10.4 In caso di dimissioni o decadenza di morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla minoranza (o alla metà meno uno in caso di numero pari), di qualunque Organo Collegiale, la prima assemblea ordinaria o straordinaria successiva alle dimissioni o decadenza, procederà al reintegro mediante elezione dei membri vacanti.

Il Consiglio Direttivo deve fissare, entro quarantacinque giorni, una apposita Assemblea straordinaria per l'elezione dei membri vacanti che dovrà tenersi entro novanta giorni dalla decadenza.

I membri neoeletti restano in carica fino alla scadenza dell'Organo Collegiale.

In caso di dimissioni o decadenza, di morte, inabilitazione od interdizione della metà dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.

10.5 Il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Entro sette giorni dalla data delle dimissioni o della cessazione dalla carica per qualsiasi motivo del Presidente, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

La data dell'Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA

11.1 L'Assemblea è costituita da:

- Presidente dell'Associazione, che la presiede e la convoca;
- membri del Consiglio Direttivo;
- tutti i soci.



11.2 Ogni socio può esprimere un solo voto e, nel caso in cui un socio rivesta due o più cariche che diano diritto al voto, non si applica la somma dei voti in funzione delle cariche ricoperte; pertanto, verrà conteggiato un singolo voto a prescindere dalla somma delle cariche ricoperte.

L'Assemblea è sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e può essere convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria.

11.3 L'assemblea ordinaria è investita dei seguenti poteri:

- nomina e revoca del Presidente e del Vice-Presidente dell'Associazione;
- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'organo di controllo;
- approvazione del bilancio;
- deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria è investita dei seguenti poteri:

- deliberazioni sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberazione dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell'associazione.

11.4 La convocazione dell'assemblea è effettuata dal Presidente dell'Associazione con avviso esposto nella sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione dell'assemblea, e con un invito a tutti i soci alternativamente tramite: lettera semplice, via fax o posta elettronica, o altro mezzo idoneo. L'avviso e l'invito devono indicare il tipo di assemblea, ordinaria o straordinaria, devono contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione, la data e l'orario della convocazione.

La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

11.5 L'Assemblea può altresì essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o, su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

11.6 L'Assemblea, in seduta ordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

11.7 L'Assemblea, in seduta straordinaria, è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

11.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto; il voto viene espresso a mezzo di alzata di mano, salvo diversa decisione del Presidente dell'Associazione.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, salvo diversa decisione del Presidente dell'Associazione.

11.9 L'assemblea è sempre presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano di nomina e, in caso di parità, dal più anziano di età.

11.10 Previa autorizzazione deliberata dall'assemblea, potranno partecipare alle adunanze dei soci, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifici problemi.

11.11 Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, anch'esso nominato in seno all'assemblea.

11.12 Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente dell'Associazione, che lo presiede e lo convoca;
- Vice-Presidente dell'Associazione;
- Tesoriere;
- da tre a nove consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari.

12.2 Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario.

12.3 I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni, possono essere rieletti e rimarranno in carica fino ad elezione dei nuovi Consiglieri.

12.4 Non possono far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione coloro che rivestono cariche amministrative e/o politiche o che appartengono alla Magistratura.

12.5 Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto. È l'Organo di esecuzione delle decisioni assembleari e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.

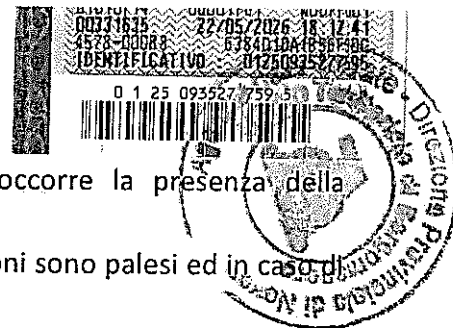
12.6 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare in merito all'attuazione del programma di attività approvato dall'Assemblea dei soci;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- predisporre tutti i regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
- decidere in merito all'apertura di conto correnti bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'Associazione;
- decidere come adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'Associazione.

12.7 In caso di revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo; nel periodo di *vacatio* sarà il consigliere più anziano di nomina e, in caso di parità, il più anziano di età, ad essere il Presidente *ad interim* senza poter eseguire operazioni di straordinaria amministrazione.

12.8 Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione da inviarsi con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea

12.9 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano di nomina e, in caso di parità, dal più anziano di età.



12.10 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

12.11 Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12.12 Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

12.13 Il Consiglio può eleggere al proprio interno Consiglieri delegati alla gestione di specifici affari; essi potranno agire in autonomia organizzativa, ma non decisionale, seguendo le indicazioni date preventivamente dal Consiglio a mezzo di delibera.

12.14 L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la decadenza della carica; alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario il Consiglio Direttivo provvede designando il primo dei non eletti espressi tra i soci ordinari, il quale rimarrà in carica per la durata rimanente del Consiglio.

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE

13.1 Al Presidente dell'Associazione, nominato dall'Assemblea fra i soci che hanno diritto al voto, con votazione a scheda segreta a maggioranza dei due terzi dei presenti, in primo scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti, in secondo o successivo scrutinio, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori *ad negotia* per limitati poteri.

13.2 Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

13.3 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ente; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

13.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità; il medesimo sovrintende e controlla le attività del Tesoriere ed esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.

13.5 Il Presidente cura la predisposizione dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

13.6 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

ARTICOLO 14 – VICE PRESIDENTE

14.1 L'Assemblea nomina un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 15 – SEGRETARIO

15.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo stesso nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

15.2 Il segretario dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

15.3 Il Presidente può revocare l'incarico di Segretario, previa delibera del Consiglio Direttivo.



ARTICOLO 16 – TESORIERE

16.1 Il Tesoriere può essere nominato dall'Assemblea.

16.2 Il Tesoriere ha il compito di coadiuvare il Presidente nella redazione, per ciascun esercizio sociale, del bilancio consuntivo e quello preventivo, insieme ad un'apposita relazione illustrativa dell'attività svolta.

16.3 Su espressa delega del Consiglio Direttivo, il Tesoriere potrà essere delegato ad operare con banche, uffici postali, effettuare prelievi e pagamenti, firmare assegni ed eseguire qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli.

16.4 Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve dare conto al Consiglio Direttivo almeno annualmente o su semplice richiesta verbale circa le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

16.5 Il Presidente può revocare l'incarico di Tesoriere, previa delibera dell'assemblea.

ARTICOLO 17 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

17.1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

17.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

17.5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 18 – COLLEGIO DEI GARANTI

18.1 Il Collegio dei Garanti può essere eletto dall'Assemblea dei soci, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare uno o due componenti il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso ai supplenti. I componenti così subentrati scadono alla scadenza naturale del mandato.

18.2 Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi supplenti.

18.3 Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa tutti i componenti del Collegio il Consiglio provvede a convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Collegio dei Garanti nel minor tempo possibile e comunque non oltre tre mesi

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

18.4 Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri e gli organi e tra gli organi stessi giudicando sulle medesima in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure

ARTICOLO 19 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

19.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. In conformità alle disposizioni legislative, l'Assemblea provvede annualmente all'approvazione del bilancio.

19.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, qualora il Presidente, coadiuvato dal tesoriere, abbia ritenuto opportuno redigerlo.

19.3 Entro il 30 di aprile o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

19.4 I bilanci, nei 5 anni successivi alla loro approvazione, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

19.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

19.6 l'Assemblea documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

ARTICOLO 20 – AVANZI DI GESTIONE E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

20.1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

20.2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 21 – LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione (se nominato), il libro dei soci (da aggiornare almeno trimestralmente) e ogni altro libro eventualmente istituito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22 – PERSONALE: LAVORO E VOLONTARIATO NELL' ASSOCIAZIONE

22.1 Tutto il personale che presta la propria attività a favore dell'Associazione, deve condividere le finalità istituzionali di questa.

22.2 L' Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.

22.3 L' Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo, nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

22.4 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

ARTICOLO 23 – ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

23.1 L'estinzione dell'ente, derivante da cause di legge o comunque di forza maggiore, dovrà essere deliberato con assemblea straordinaria dai tre quarti dei soci aventi diritto al voto riuniti in Assemblea.

23.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 25 – REGOLAMENTI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi e adottarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 26 – RESPONSABILITA' E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

26.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.2597 l'Associazione si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

26.2 L'Associazione si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

26.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Associazione, o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

26.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

ARTICOLO 27 – LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.



Letto, confermato e sottoscritto

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate

MARCA DA BOLLO
€ 16,00
SEDICI/00

01010714 00001F81 W00FF001
00311616 22/05/2025 18:17:46
4578-00088 70055480684616
IDENTIFICATIVO 0125003527584

0 1 25 093527 758 4

Direzione Provinciale di Roma

